

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: L.R. 7/1994: Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali - € 1.000.000,00 – Annualità 2025

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Contrasto al Disagio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità a carico degli stanziamenti dei capitoli di spesa, garantiti dagli accertamenti nei correlati capitoli di entrata nei casi di impiego di risorse vincolate, nonché il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Contrasto al Disagio;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- *Di approvare i criteri e le modalità per il finanziamento a favore degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali delle spese sostenute dai Comuni, nella corrente annualità 2025, per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali", così come indicato nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente atto;*
- *Di stabilire che le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto sono pari complessivamente ad € 1.000.000,00 e fanno carico al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 sul capitolo 2120110019, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1030 del 08/07/2025.*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli  
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli  
Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge regionale 14.3.94, n. 7
- Legge 4.5.1983, n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
- Legge 28.3.2001, n.149 “Modifiche alla legge 4.5.83, n.184”
- Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- DGR n. 865/2012 “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia”;
- Legge Regionale 1/12/2014, n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”
- Legge Regionale 30/09/2016 n. 21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- DGR n. 940 del 20/7/2020 “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture Sociali”;
- DGR n. 2049/2024 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2025/2027” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 171 del 23 dicembre 2024. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2025/2027”;
- DGR n. 2050 del 30/12/2024 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2025/2027” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 171 del 23 dicembre 2024”. Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027”;

### Motivazione

L’intervento in questione si ispira ai principi della L.149/01, per cui il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è, in via preferenziale, affidato ad una famiglia; ove invece non sia possibile procedere con un progetto di affidamento familiare, si prevede l’inserimento del minore in strutture di accoglienza residenziale.

Al fine quindi di garantire i principi della Legge, la Regione Marche, ai sensi di quanto disciplinato



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

con la L.R. n. 7/1994, assicura annualmente contributi economici ai Comuni che erogano servizi socio-educativi residenziali e di affidamento familiare a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla famiglia di origine. Ciò in quanto risulta particolarmente gravoso per i bilanci comunali sostenere gli oneri economici derivanti dal collocamento dei minori fuori famiglia, in special modo nel caso di inserimento in strutture residenziali.

Pertanto, già dall'anno 2012, con la DGR n. 865, concernente "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia", la Giunta ha indicato le tipologie di strutture residenziali destinate all'accoglienza di minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine, ha stabilito, in via provvisoria, il costo delle relative rette, ed ha stabilito i criteri per l'assegnazione dei contributi in questione. Tali criteri, pur se con le opportune e necessarie integrazioni, sono stati riproposti annualmente, a fronte delle disponibilità economiche a ciò finalizzate.

Nel mentre sono intercorse le nuove disposizioni della L.R. n. 21/2016, concernente "*Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati*", che, modificando la L.R. n. 20/2002 di eguale contenuto, ha determinato nuovi requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati, ivi comprese, quindi, anche le strutture di accoglienza per minori. Così, con la successiva DGR n. 940/2020 concernente "*L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali"*" sono stati individuati i requisiti per le varie tipologie di strutture.

L'intervento oggetto del presente atto nelle annualità precedenti ha beneficiato di contributi in anticipazione (per le spese 2022 € 600.000 di fondi regionali, per le spese del 2023 € 1.000.000 di fondi POC, per le spese del 2024 € 1.000.000 di fondo di rotazione) e di ulteriori contributi, erogati successivamente, derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali a complemento della anticipazione.

Si ritiene opportuno, pertanto, stanziare il contributo regionale di cui al presente atto quale forma di anticipazione sulle spese che stanno sostenendo i Comuni nella corrente annualità 2025.

Per ciò che concerne i criteri di riparto delle risorse, esse verranno trasferite ed impiegate dagli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, secondo quanto indicato nell'Allegato "A" parte integrante della presente deliberazione.

Nello specifico, tali risorse verranno ripartite dalla Regione agli ATS in maniera proporzionale alle spese, considerate ammissibili, che i Comuni, per il tramite degli Ambiti Sociali, hanno rendicontato per l'annualità 2023, ultima rendicontazione questa oggetto di verifica istruttoria, per i minori accolti strutture residenziali identificate con i codici CAM, CABG, CFM, CEM e CPAM ai sensi della L.R. 21/2016. I contributi vengono erogati a quelle strutture che si sono riautorizzate o avranno avviato l'iter ai sensi della predetta normativa entro il 31/12/2025, da verificarsi a rendicontazione.

Con successivo Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio verranno individuate, impegnate e liquidate le quote di riparto agli ATS e verranno altresì indicate le modalità, nonché



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

la tempistica di rendicontazione.

Ciascun Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale dovrà poi trasferire i fondi ai Comuni afferenti al proprio Ambito Territoriale. I criteri di riparto degli ATS ai Comuni verranno determinati dal Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito.

Poiché le assegnazioni agli Ambiti Territoriali Sociali derivanti dall'applicazione delle prescrizioni della presente deliberazione rappresentano il rimborso di quota parte delle spese che i Comuni stanno sostenendo nel corso della corrente annualità 2025, gli Enti capofila degli ATS dovranno trasferire tali risorse, secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci come detto, entro 45 giorni dalla data del suddetto decreto di impegno e liquidazione del Dirigente del Settore.

Qualora la Giunta regionale dovesse riconoscere ulteriori contributi per spese che i Comuni stanno sostenendo nel corrente anno, le assegnazioni a favore di ciascun Ente Capofila di ATS, derivanti dalla presente deliberazione, saranno considerate quota parte di tali ulteriori contributi.

La somma relativa all'attuazione degli interventi di cui sopra, pari complessivamente ad € 1.000.000,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011, ed afferisce al capitolo di spesa 2120110019 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025. Trattasi di fondi regionali.

Con DGR n. 1030 del 08/07/2025 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/1994: Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali - € 1.000.000,00 Annualità 2025".

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, con parere n. 109 del 21/07/2025.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*Loredana Carpentiere*  
Documento informatico firmato digitalmente

## **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

*Claudia Paci*

Documento informatico firmato digitalmente

**VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

*Maria Elena Tartari*

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

*Roberta Maestri*

Documento informatico firmato digitalmente

**FIRMATARI**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO**



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Allegato "A"**

***Contributo regionale a sostegno degli interventi per minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali"***

**1. Finalità**

La finalità del presente intervento si ispira ai principi della L.149/2001, per cui il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è, in via preferenziale, affidato ad una famiglia; ove invece non sia possibile procedere con un progetto di affidamento familiare, si prevede l'inserimento del minore in strutture di accoglienza residenziale.

Al fine, quindi, di garantire ai minori i principi della succitata Legge, la Regione Marche, ai sensi di quanto disciplinato con la Legge Regionale n. 7/1994, assicura contributi economici ai Comuni che erogano servizi socio-educativi residenziali e di affidamento familiare a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla famiglia di origine.

**2. Risorse finanziarie assegnate**

L'intervento viene finanziato con risorse regionali, che ammontano complessivamente ad € 1.000.000,00.

**3. Destinatari del contributo ed interventi finanziati**

Il presente intervento si realizza attraverso il trasferimento di contributi a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese che i Comuni afferenti ai propri territori stanno sostenendo nel corrente anno 2025 per minori collocati nelle strutture identificate con i codici CAM, CABG, CFM, CEM e CPAM, riqualficate ai sensi della L.R. 21/2016 e della relativa delibera attuativa n. 940/2020 e s.m.i. In particolare, i contributi vengono erogati a quelle strutture che si sono riautorizzate o avranno avviato l'iter ai sensi della predetta normativa entro il 31/12/2025, da verificarsi a rendicontazione. Sono altresì ammesse a contributo anche le spese per i minori collocati in strutture fuori Regione, previa equiparazione, da parte degli ATS, con le tipologie di cui alla predetta normativa regionale.

Le somme di cui al presente atto costituiscono parziale rimborso delle spese sopra citate.

**4. Modalità di riparto ed utilizzo del Fondo**

- Il contributo, a valere su risorse regionali in disponibilità per l'anno 2025, è pari complessivamente ad euro 1.000.000,00. Tale contributo è ripartito tra gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in maniera proporzionale alle spese ammissibili che i Comuni, per il tramite degli Ambiti Sociali, hanno rendicontato per l'annualità 2023, ultima rendicontazione questa oggetto di verifica istruttoria, per i minori accolti nelle strutture residenziali di cui al precedente punto 3.
- Le assegnazioni agli Enti capofila, come sopra individuate, rappresentano il rimborso, in forma di anticipazione, di quota parte delle spese che i Comuni stanno sostenendo nel corso della

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

corrente annualità 2025 per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine ed inseriti in strutture di accoglienza residenziale.

- Con apposito decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio verranno individuate le quote di contributo spettanti a ciascun Ambito sulla base dei criteri sopra riportati.

Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali dovranno trasferire il contributo regionale ai Comuni, compresi nei propri territori, entro 45 giorni dalla data di repertoriamento del Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio con cui vengono impegnate e liquidate le somme di cui al presente atto, secondo i criteri che verranno stabiliti dal Comitato dei Sindaci e comunque tenuto conto che la quota di contributo assegnata dall'Ambito Territoriale Sociale a ciascun Comune non dovrà comunque essere superiore al costo complessivo sostenuto nell'anno 2025 per ciascun minore accolto in struttura, verificandolo a rendicontazione pervenuta.

- A fronte di ulteriori contributi che la Giunta dovesse riconoscere per le medesime spese che i Comuni stanno sostenendo nel corrente anno, le assegnazioni a favore di ciascun Ente Capofila, derivanti dalla presente deliberazione, saranno considerate quale quota parte di tali ulteriori contributi.

### **5. Modalità di rendicontazione**

- Gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno produrre gli atti di impegno, liquidazione ed erogazione delle quote destinate a ciascun Comune, secondo le modalità e la tempistica che verranno indicate con ulteriore successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio.